



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione*  
Ufficio III

Ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la  
Provincia di Bolzano  
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la  
Provincia di Trento  
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola  
in lingua tedesca  
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola  
Località Ladine  
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la  
Regione Valle D'Aosta  
Aosta

Ai Docenti referenti per le Consulte  
Provinciali degli Studenti  
presso gli UU.SS.RR.

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali  
degli Studenti

Ai Dirigenti scolastici  
LORO SEDI

**Oggetto: Assenze dalle lezioni per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti**

Il Dirigente Giuseppe Pierro  
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613  
e-mail: g.pierro@istruzione.it



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione*  
Ufficio III

Pervengono presso questa Direzione Generale richieste di chiarimenti relative alle assenze dalle lezioni degli alunni eletti nelle Consulte studentesche provinciali, ovvero nei Coordinamenti regionali, o, ancora, appartenenti al Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte provinciali, dovute alla partecipazione alle attività dei suddetti organismi di rappresentanza.

Come è noto, infatti, dall'a.s.2010/2011 trovano piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nell'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il quale prevede che *"per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Con la C.M. n.20 prot.n.1483, del 4 marzo 2011, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica con l'intento di fornire indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa sopra richiamata, sono state specificate - peraltro a puro titolo indicativo - le possibili tipologie di assenze per le quali il Collegio docenti può stabilire deroghe al limite massimo consentito. Tuttavia, tra le diverse fattispecie di assenze considerate, non risultano riferimenti alla partecipazione alle riunioni delle Consulte di cui all'oggetto.

Infatti la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti, pianificate in conformità ai regolamenti di cui si sono dotate le Consulte medesime, deve considerarsi come attività istituzionale e, pertanto, la eventuale mancata partecipazione alle lezioni, non può essere conteggiata per calcolare il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanna BODA

Il Dirigente Giuseppe Pierro  
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613  
e-mail: g.pierro@istruzione.it